

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 C.D.S. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Grosseto intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto di principi di non discriminazione e parità di trattamento, al fine dell'individuazione di operatori economici e procedere all'affidamento in concessione - anche in regime di non esclusiva - dei seguenti servizi:

- rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, ai sensi degli articoli 159, 215 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada);
- rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo;
- rimozione, trasporto e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale, qualora l'interessato non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi, purché prontamente;
- rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia;
- servizio di restituzione dei veicoli oggetto dei servizi di cui ai punti precedenti;
- rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

La concessione ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all'articolo 1, svolti nel territorio del Comune di Grosseto, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Municipale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge.

ART. 3 - AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE

- La concessione avrà decorrenza biennale dalla data di formale assegnazione della medesima, ed è soggetta ad eventuale rinnovo espresso ex art. 354 D.P.R. 495/1992 per ulteriori 2 (due) anni.
- I corrispettivi dovuti sono quelli indicati dalla Delibera di Giunta Comunale n 123 del 13.04.2023 recante “ Adozione delle Tariffe base per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli”.
- Il valore biennale della concessione, con ciò intendendo l'importo che presumibilmente verrà pagato al concessionario (o complessivamente ai concessionari aderenti nel caso di più operatori economici) direttamente dall'utente per la rimozione dei veicoli sulla base delle tariffe riportate nella tabella allegata comprensivo del diritto di chiamata, delle operazioni di carico scarico e dell'indennità chilometrica, in considerazione al numero di circa 540 veicoli rimossi annualmente di media considerando gli ultimi quattro anni (annualità 2019, 2020, 2021, 2022) al netto delle spese di custodia e riferito ai soli veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiori a 1,5 t, è stimato in € 50.459,02 Iva esclusa.

Nel caso in cui la Concessione venisse prorogata per ulteriori due anni, il valore presunto quadriennale della concessione, è stimato in € 100.918,04 Iva esclusa.

Il servizio in concessione non dovrà comportare alcun onere economico a carico del Comune di Grosseto, in quanto l'oggetto dell'affidamento consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto (art. 3, comma 1, lett. vv e art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. del D.lgs. 50/2016) secondo le tariffe indicate dalla Delibera

di Giunta Comunale n 123 del 13.04.2023. Pertanto, l'entità del compenso spettante al concessionario (o complessivamente ai concessionari in caso di più soggetti aderenti) è dipendente dal numero degli interventi effettuati.

ART. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

- Il servizio sarà assegnato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in combinato disposto con l' art.1, comma 2 lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i. e art. 58 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 tra tutte le imprese che hanno aderito alla manifestazione di interesse.
- I soggetti aderenti giudicati idonei saranno poi invitati attraverso il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Toscana sulla piattaforma START;

Il servizio di che trattasi sarà affidato ai/al soggetti/o, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, che avrà/avranno presentato apposita “dichiarazione di disponibilità”.

Nel caso di presentazione di più istanze da parte di soggetti idonei, l'Amministrazione si riserva di affidare il servizio con il sistema della “rotazione”, con apposita turnazione mensile ovvero più breve in accordo tra le parti, con ciascun operatore economico in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso e dallo Schema di Convenzione e di quelli previsti dall'Art. 354 del D.P.R. 495/92.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di un solo operatore economico disponibile; a tale riguardo, in considerazione della necessità che il servizio sia sempre garantito, ogni operatore economico interessato all'affidamento dovrà dichiarare, fin dalla presentazione della domanda, di essere disponibile ed essere in grado di svolgere lo stesso anche in assenza di altri operatori; l'omessa indicazione di tale requisito, comporterà l'automatica esclusione dalla successiva procedura di affidamento.

Col presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di merito. La presente indagine è finalizzata unicamente all'individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo schema di Convenzione disponibili ad effettuare il servizio di cui trattasi e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Grosseto, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla procedura potranno partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. 495/1992;
- Aver effettuato **negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) almeno un servizio simile** a quello oggetto dell'affidamento;
- disponibilità continua di un'area giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia dei veicoli all'interno del territorio comunale di Grosseto; si intende per disponibilità la titolarità in capo al titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato almeno alla data di scadenza dei termini di presentazione della candidatura e per una validità non inferiore alla durata della concessione. La capienza del luogo o dei luoghi destinati alla custodia dei veicoli deve essere comunicata all'Amministrazione concedente al momento della presentazione della domanda.

All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art. 397 c. 3° del D.p.r. 495/92, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

La depositaria dovrà inoltre essere organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente all'utente ogni documentazione relativa al servizio erogato, in osservanza di qualsiasi previsione

contrattuale o legislativa. L'ufficio adibito al ricevimento dell'utenza, per la trattazione delle pratiche e per la restituzione dei veicoli, dovrà risultare accessibile senza impedimenti costituiti da barriere architettoniche nonché tenuto in condizioni di decoro e corredato di segnaletica esterna che lo renda facilmente riconoscibile all'utenza.

- essere proprietario o avere l'uso esclusivo (leasing, renting, ecc.) di almeno 2 veicoli, aventi tutte le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Gli estremi di identificazione ed omologazione dovranno essere riportati nell'atto di concessione, da accordarsi dall'amministrazione concedente ai sensi dell'art. 354 comma 2 del D.P.R. citato. Di tali veicoli il Concessionario dovrà esibire, prima dell'inizio del servizio, copia conforme delle carte di circolazione dei veicoli da utilizzarsi per il servizio in parola e presentare dettagliato elenco degli stessi. Ogni variazione dell'elenco di cui al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta dal Concessionario al Comando di Polizia Municipale. A detta comunicazione dovrà seguire, entro tre giorni, l'esibizione della copia conforme della carta di circolazione del veicolo interessato.
- numero minimo di 3 dipendenti idonei a garantire quanto prescritto dalla concessione;
- essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, comma 1, lettere A) e B) (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.), e non inferiore a € 2.582.284,50 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lett. C) (veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.) massimali così stabiliti dal decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401. La copertura assicurativa dovrà riguardare anche eventuali danni ai veicoli oggetto dei servizi di cui all'articolo 1, dovuti a incendio, furto, atti vandalici, o a ogni altra causa. Il Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui all'articolo 1, anche oltre il massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte dall'assicurazione; il concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e aggiornare le polizze di assicurazione in base alle leggi vigenti in materia. Le polizze assicurative dovranno essere presentate prima della sottoscrizione della convenzione e dovranno avere una valenza per tutta la durata della concessione;
- rispettare i requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;
- aver assolto e continuare ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, previdenza e di assicurazioni sociali;
- rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo tutti gli oneri e le responsabilità relative.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda per l'affidamento in concessione del servizio di cui al presente avviso, utilizzando il modulo "A" allegato **dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 13/07/2023 all'indirizzo PEC del Comune di Grosseto: comune.grosseto@postacert.toscana.it**

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente a cura dei titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici interessati.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d'interesse presentate nei casi in cui:

- siano pervenute oltre il termine tassativo di cui sopra;
- siano state trasmesse con modalità diverse da quelle indicate
- sia stata presentata più di una istanza di manifestazione da parte di uno stesso operatore economico, anche se in forma singola e associata;
- manchi l'istanza

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Grosseto all'indirizzo mail: piemme@comune.grosseto.it.

ART. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento (art. 31 D.Lsg 50/2016) è l'Isp. Lorenzo Querci, Funzionario titolare di P.O. del Settore di Polizia Municipale e Sicurezza del Comune di Grosseto.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati trasmessi dagli operatori interessati saranno trattati per le finalità della presente indagine di mercato e dell'eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. I dati e le informazioni fornite dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ART. 9 - NOMINA DELL'AGGIUDICATARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione del contratto il Concessionario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione della concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Concessionario responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Il Concessionario responsabile del trattamento deve:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno alla Stazione appaltante;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione del contratto e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, il Concessionario dovrà dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati alla Stazione Appaltante, anche a contratto d'appalto scaduto;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Grosseto, 21/06/2023.

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Sicurezza
Dott. Alessio Pasquini

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 C.D.S. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Articolo 1 - Principi generali e Tariffe

1. La concessione ha oggetto i seguenti servizi:
La rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, ai sensi degli articoli 159, 215 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada);
rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo;
rimozione, trasporto e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale, qualora l’interessato non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi, purché prontamente;
rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia;
servizio di restituzione dei veicoli oggetto dei servizi di cui ai punti precedenti;
rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali.
2. La concessione avrà decorrenza biennale dalla data di formale assegnazione della medesima, ed è soggetta ad eventuale rinnovo espresso ex art. 354 D.P.R. 495/1992 per ulteriori 2 (due) anni.
3. Nel caso di presentazione di più istanze da parte di soggetti idonei, l’Amministrazione si riserva di affidare il servizio con il sistema della “rotazione”, con apposita turnazione mensile ovvero più breve in accordo tra le parti, con ciascun operatore economico in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso e dallo Schema di Convenzione e di quelli previsti dall’Art. 354 del D.P.R. 495/92.
4. Le tariffe di cui al presente allegato, per le spese di rimozione, trasporto e custodia costituiscono l’importo della concessione così come Deliberato dalla Giunta Comunale con Delibera n° 123 del 13/04/2023
5. Le tariffe di cui al comma precedente possono subire variazioni ed essere aggiornate all’inizio di ogni anno dall’Amministrazione concedente il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all’articolo 397, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i, in misura non superiore all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, noto al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Le tariffe di cui al presente allegato sono già comprensive dell’IVA secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale.
7. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non risulta pertanto necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Articolo 2 - Parametri per l’applicazione delle tariffe

1. Gli importi dovuti dagli obbligati per le spese di rimozione, trasporto e custodia sono stati determinati tenendo conto altresì dei parametri di differenziazione prescritti dai successivi commi, dalla Delibera della Giunta Comunale n° 123 del 13/04/2023.
2. Se l’interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell’articolo 397 del decreto del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i, previo pagamento della tariffa relativa alla sola chiamata. Conseguentemente, se il veicolo non è ancora stato agganciato, la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto

di sola chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'intero importo relativo alla rimozione così come se invece il veicolo viene ritirato dall'interessato in depositeria.

- 3 Per eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati, dovuti a urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi, secondo quanto previsto dalla concessione e tali interventi saranno a carico del Settore Polizia Municipale e Sicurezza.

Articolo 3 - Tariffe per le operazioni di rimozione dei veicoli

- 1 Le tariffe di cui la Delibera della Giunta Comunale n° 123 del 13/04/2023 sono le seguenti:

a) Tariffe relative al traino e trasporto in depositeria (comprehensive del diritto di chiamata, delle operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo e dell'indennità chilometrica)

Ciclomotori	€ 45,00
Motoveicoli	€ 55,00
Autocarri fino a 3,5 T	€ 120,00
Autocarri oltre 3,5 T	€ 150,00

b) Tariffe relative al traino e trasporto di depositeria degli Autoveicoli (comprehensive del diritto di chiamata, delle operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo e dell'indennità chilometrica)

Giorni Feriali (tra le ore 06.00 e le ore 22:00)	€ 114,00
Giorni Feriali notturni (tra le ore 22:00 e le 06.00)	€ 135,00
Giorni Festivi (tra le ore 06.00 e le ore 22:00)	€ 135,00
Giorni Festivi notturni (tra le ore 22:00 e le 06.00)	€ 158,00

c) Tariffe relative alla sola chiamata (comprehensive dell'indennità chilometrica)

Tutte le tipologie di veicolo	€ 35,00
-------------------------------	---------

d) Tariffe relative al solo carico e scarico del veicolo effettuato sul posto

Attività di carico e scarico del veicolo intervento effettuato in giornate feriali (tra le 06:00 e le 22:00)	€ 18,00
Attività di carico e scarico del veicolo intervento effettuato in orario notturno feriale (tra le 22:00 e le 06:00)	€ 22,00
Attività di carico e scarico del veicolo intervento effettuato in giornate festive (tra le 06:00 e le 22:00)	€ 22,00
Attività di carico e scarico del veicolo intervento effettuato in orario notturno	€ 25,00

festivo (tra le 22:00 e le 06:00)	
------------------------------------	--

Per la determinazione dei giorni festivi si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti.
 Nel caso in cui le diverse fasi del servizio si articolino parte in orario diurno e parte in orario notturno, o parte in un giorno feriale e parte in un giorno festivo, non deve essere applicato alcun incremento.
 Qualora le operazioni di rimozione si articolino in orario notturno e/o in orario festivo a seguito di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti, non deve essere applicato alcun incremento.

e) Tariffe relative alla custodia dei veicoli al giorno

	Custodia in area recintata e scoperta
Autoveicoli	€ 2,00
Autocarri	€ 3,00
Motoveicoli e ciclomotori (Custodia solo al coperto)	€ 1,00

Tutte le tariffe si intendono comprensive dell'IVA di legge.

Le spese di custodia del veicolo rimosso dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello della rimozione.

Articolo 4– Descrizione delle attività oggetto del servizio

1. il servizio di rimozione dei veicoli si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) l'intervento dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente dietro richiesta ed autorizzazione del personale addetto della Polizia Municipale;
- b) il Concessionario dovrà intervenire sul posto indicato con veicolo, attrezzature e personale idoneo per eseguire la rimozione entro e non oltre i 20 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più breve o quello più veloce dalla depositeria al luogo dell'intervento e viceversa;
- c) i veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro;
- d) il veicolo rimosso dovrà essere consegnato dal Concessionario al legittimo proprietario o a persona da questi delegata, previa verifica del titolo di proprietà o dell'autorizzazione del proprietario al ritiro da parte di terzi e previa verifica che non vi siano motivi ostativi da parte del Comando di Polizia Municipale;
- e) la restituzione del veicolo rimosso è obbligatoria durante l'orario di svolgimento del servizio di Polizia Municipale, è facoltativa negli altri orari;
- f) la riconsegna dei veicoli rimossi è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada, attestata da ricevuta fiscale/fattura emessa dal Concessionario e, nel caso di veicolo con targa straniera, previo avviso alla Polizia Municipale per le formalità previste dall'art. 207 Codice della Strada;
- g) se il Concessionario intende restituire il veicolo dietro promessa di pagamento, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento;
- h) il Concessionario annoterà l'avvenuta restituzione sul retro del verbale di rimozione nel quale sono riportati i danni rilevati al momento della rimozione. Il verbale deve essere firmato dal proprietario o da persona delegata ed una copia deve essere a lui consegnata;
- i) il Concessionario dovrà registrare i veicoli rimossi, quelli riconsegnati e quelli giacenti nella depositeria e con cadenza settimanale dovrà comunicare alla Polizia Municipale i dati dei veicoli rimossi, giacenti in depositeria e non ritirati;

Articolo 5 – Requisiti del Concessionario

1. CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016):

Aver effettuato **negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) almeno un servizio simile** a quello oggetto dell'affidamento.

Il Concessionario, inoltre, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio, dovrà assicurare:

- a) la disponibilità, per l'esercizio dell'attività, di un deposito, **nell'ambito del territorio comunale di Grosseto**, costituito da un'area coperta o scoperta recintata, debitamente autorizzata e conforme alla normativa vigente in materia.
- b) **l'utilizzo nel servizio di almeno due autoveicoli adibiti alla rimozione**, di cui uno per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, con le caratteristiche di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato.
- c) **l'impiego di personale specializzato, in numero adeguato** (comunque non inferiore a tre unità) in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro.
- d) **lo svolgimento del servizio sia nei giorni feriali che in quelli festivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00 con obbligo di restituzione negli orari di apertura degli uffici della polizia municipale e facoltà nei rimanenti orari;**
- e) la tempestività dell'**intervento**, che **non deve essere superiore ai venti minuti dal momento della chiamata;**

Articolo 6 – Stipulazione del contratto

1. L'operatore economico affidatario della concessione è tenuto a stipulare apposito contratto, in forma scritta ed è soggetto al versamento dei relativi diritti di segreteria e di tutte le spese di registrazione, trascrizione, voltura, bollo per i contratti da stipulare e richiede alla controparte il versamento degli stessi nonché il deposito della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni per addivenire alla stipulazione definitiva.

La sottoscrizione del contratto, che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

2. Il contraente dovrà, prima dell'inizio della concessione, stipulare una specifica assicurazione per l'oggetto del contratto con primaria Compagnia d'Assicurazione, autorizzata dall'IVASS ed iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione e, per le cauzioni, abilitata all'esercizio di tale specifico ramo oppure Banche – Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti all'albo unico per il rilascio di garanzie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto e di alcuni particolari rischi che possono essere connessi alla esecuzione del contratto medesimo, come evidenziati nel capitolato. L'importo del massimale per ogni sinistro non potrà essere inferiore al 5% dell'ammontare del contratto e comunque non inferiore all'importo stabilito nel capitolato; dovrà infine essere previsto che in caso di progressivo esaurimento la polizza dovrà essere ristipulata o reintegrata dal contraente tempestivamente a sua cura e spese, franchigie escluse. L'appaltatore dovrà inviare al Comune copia della suddetta polizza nei tempi stabiliti dagli atti della procedura di affidamento.

Qualora il contraente non si presenti nei termini indicati dall'Ufficio contratti, ovvero non provveda agli adempimenti richiesti, viene diffidato ad adempiere entro venti giorni, a pena di revoca della determinazione di aggiudicazione o altro provvedimento in autotutela o mediante incameramento dell'eventuale cauzione o deposito versato.

Articolo 7 – Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventiva-

mente comunicate al medesimo.

Articolo 8 – Obblighi generali del concessionario e del Comune

1. Il Concessionario dovrà espletare il servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare:

- ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione stradale ed al servizio stesso;
- ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'articolo 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale;
- ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- ad utilizzare per l'espletamento del servizio:
 - almeno 2 (due) autoveicoli adibiti a rimozioni di cui uno per le rimozioni dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., aventi le caratteristiche tecniche previste dall'articolo 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del CdS;
 - almeno 3 (tre) unità di personale specializzato con esperienza nel settore, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- a comunicare con tempestività al Servizio di Polizia Municipale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l'effettuazione del medesimo, nonché al personale addetto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Servizio di Polizia Municipale;

2. Nel caso della rimozione il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.

- a Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale come da stampati forniti dal Comando.
- b Presso il Servizio di Polizia Municipale è istituito un registro telematico mantenuto costantemente aggiornato, dove sono riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate.
- c Il Concessionario dovrà inviare settimanalmente alla Polizia Municipale i verbali di rimozione con la relata di avvenuta riconsegna e la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositaria, e non ritirati.

Articolo 9– Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

- 1 Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela dei luoghi di lavoro e del personale addetto.
- 2 Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
- 3 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale è il solo responsabile.
- 4 Il Concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative

su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

- 5 Il Concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
- 6 I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Articolo 10 – Sub-concessione

- 1 E' fatto divieto al Concessionario, pena la risoluzione, di cedere il contratto.
- 2 La sub-concessione è consentita, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge in materia di subappalto, previa autorizzazione scritta del Comune.
- 3 In caso di ricorso alla sub-concessione senza l'autorizzazione di cui al comma precedente, il Concessionario si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del sub-concessionario occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

- 1 Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e del contratto medesimo.
- 2 Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
- 3 Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del Concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Articolo 12 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

- 1 Il Concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
- 2 Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
- 3 Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 13 – Responsabilità

1. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti ed indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile.

Articolo 14 – Penalità

- 1 In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
 - a) per ogni inadempienza del Concessionario che abbia dato luogo a richiami e/o diffide (compresi i richiami e le diffide per la mancanza di comunicazioni al Comando, la mancata restituzione dei mezzi): € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
 - b) per ogni richiesta di rimozione non effettuata, senza giustificato motivo, entro 20 minuti: € 60,00.
- 2 Le penalità sono notificate al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata (pec), indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
- 3 Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore della concessione, il Comune procede alla risoluzione del contratto.

sione e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del Concessionario.

- 4 Qualora il Concessionario di turno, indicato nel calendario predisposto, non ottemperasse alla rimozione, il Comando di Polizia Municipale contatterà il concessionario sostituto previsto dal calendario stesso. La turnazione avverrà secondo un calendario settimanale e prevederà un sostituto per ogni settimana in modo tale da poter garantire il servizio.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

- 1 Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - 1.a quando il Comune e il Concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
 - 1.b per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Concessionario per causa ad esso non imputabile;
 - 1.c per frode, grave negligenza ed inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
 - 1.d fallimento del Concessionario, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
 - 1.e ricorso alla sub-concessione senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune;
 - 1.f ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi al Concessionario di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
 - 1.g qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore della concessione o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e il Comune si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
 - 1.h negli altri casi previsti dal presente capitolato speciale e dalla vigente normativa.
- 2 In caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

Articolo 16 – Modalità del provvedimento di risoluzione

- 1 La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
- 2 L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Concessionario tramite posta elettronica certificata (pec).

Articolo 17 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato il servizio di cui si tratta è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18 – Garanzia definitiva

Nel rispetto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il concessionario, prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell'eventuale consegna urgente del servizio, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia deve essere costituita per tutta la durata del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente disciplinare, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

L'Amministrazione comunale si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Articolo 19 - Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso :Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40 - 50122 Firenze